



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 25/03/2010

COPIA

OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROSATE E DITTA ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI.

Il giorno 25-03-2010, alle ore 17:30, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

PASI PIERLUIGI

TOSCANO FRANCO MARIA

DE PASQUALE ANNA

BIELLI ORIETTA

SERAFINI ANTONIO

Radici Umberto

PANARA MASSIMO

Membri ASSEGNATI 7 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Considerato che, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 320/54, regolamento di Polizia veterinaria, i Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani randagi e di custodia e mantenimento degli stessi presso un canile;

Vista, altresì, la nota prot. n. 10802 del 01.12.2004 con la quale l'A.S.L. di Milano 1 comunicava la necessità che ciascun Comune provveda autonomamente alla gestione del servizio cattura e ricovero cani vaganti;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 14/2008 con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Rosate e la Ditta Allevamento di Cascina Croce di Ridondi Marisa di Cornaredo per il servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti catturati sul territorio comunale per l'anno 2008, poi confermata per l'anno 2009 con determinazione n. 611/2008;

Dato atto che la suddetta Ditta è disponibile ad effettuare il servizio suddetto anche per l'anno 2010, mantenendo gli stessi costi e cioè una spesa giornaliera per ogni cane pari a € 2,58 più IVA 20%;

Visto ed esaminato l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Rosate e la Ditta Allevamento di Cascina Croce che si compone di n. 15 articoli, oltre le premesse, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di approvare la convenzione, tenuto conto della professionalità e capacità della Ditta ad effettuare gli interventi richiesti;

Vista la L.R. n. 30/87 e la L. 281/91;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore e dal Ragioniere ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per quanto sopra indicato, lo schema di convenzione tra il Comune di Rosate e la Ditta Allevamento di Cascina Croce di Ridondi Marisa di Cornaredo per il servizio di recupero e mantenimento cani catturati nel territorio comunale per l'anno 2010, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituita da n. 15 articoli oltre le premesse;
2. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione del Responsabile competente (spesa giornaliera per ogni cane pari ad € 2,58 più IVA 20%), nel caso in cui siano ricoverati presso la struttura cani randagi trovati sul territorio comunale (alla data attuale nessun cane risulta a carico del Comune di Rosate);
3. di autorizzare il Responsabile del Settore competente alla stipula della convenzione di cui trattasi, ad esecutività della presente;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000.

Allegato G.C. n. 41 del 25.03.2010

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E LA DITTA ALLEVAMENTO DI CASCINA CROCE DI REDONDI MARISA DI CORNAREDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

PREMESSO che:

- la legge 281/1991 stabilisce che i cani randagi catturati non possono essere soppressi ma vengano, qualora non affidati, ricoverati in strutture rifugio.
- la Ditta Allevamento Cascina Croce di Redondi Marisa di Cornaredo è in possesso di regolare autorizzazione sanitaria n. 232 rilasciata in data 28/05/1998 prot. n. 9083 e dispone di idonee strutture conformi a quanto disposto dalle normative vigenti;

tra

l'Amministrazione Comunale di Rosate C.F. 82000610152 Partita IVA 03602750154 nella persona del sig. _____ in qualità di Responsabile del Settore _____ e la Ditta Allevamento Di Cascina Croce di Redondi Marisa Via Cascina Croce n. 208 Cornaredo in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Redondi Marisa Partita IVA 07359170151.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Rosate affida alla Ditta Allevamento di Cascina Croce di Redondi Marisa di Cornaredo, di seguito denominata Ditta, che accetta, il servizio per il ricovero, mantenimento e assistenza – in idonee strutture (canile rifugio) appositamente attrezzate nel rispetto della normativa vigente – dei cani randagi catturati sul territorio del proprio Comune dall'apposito servizio incaricato dalla ASL.

ART. 2 – TERMINI DI ESECUZIONE

La convenzione avrà una durata di anni 1 (uno) a partire dal 01.01.2010 al 31.12.2010.

ART. 3 – DESCRIZIONE, MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta, nella persona del suo presidente pro – tempore e legale rappresentante, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati i seguenti servizi, nel canile di cui la stessa dispone, sito in Cornaredo Via Isonzo n. 6, che per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione, e' individuato quale canile rifugio del Comune ai sensi dell'art. 4 della Legge 14.08.1991 n. 281:

1. La Ditta dovrà garantirne la disponibilità di posti riservati per il Comune di Rosate per ricovero, dopo il periodo di osservazione sanitaria, dei cani catturati sul proprio territorio che siano già stati identificati tramite idoneo mezzo e che abbiano trascorso il periodo di osservazione sanitaria nel canile individuato dalla ASL. La Ditta si impegna a ricoverare i cani del Comune di Rosate sino a concorrenza dei posti disponibili e a dare comunicazione del raggiunto limite al fine di permettere al Comune interessato di reperire altri impianti.
2. La Ditta dovrà mettere a disposizione un box riscaldati per l'eventuale ricovero di cani in precarie condizioni fisiche.

3. I cani ritirati dalla Ditta dovranno essere custoditi a tempo indeterminato ed agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
- ❖ Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane adulto un pasto giornaliero ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile.
 - ❖ La pulizia ed il lavaggio dei box devono essere effettuati giornalmente; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera ed estate, devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, secondo le necessità.
 - ❖ Devono essere prestate eventuali cure veterinarie (compresi i trattamenti contro ectoparassiti – pulci, zecche). A tal fine la ditta assuntrice deve mantenere un rapporto costante con un veterinario libero professionista che sia sempre disponibile, al quale deve segnalare i cani malati. In particolare, il veterinario deve prevedere:
 - a) l'impostazione di un programma di monitoraggio sanitario che preveda un piano di medicina preventiva;
 - b) la diagnosi e il conseguente trattamento – anche chirurgico – di malattie;
 - c) il pronto soccorso;
 - d) l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;
 - e) consulenze relative alle indicazioni nutrizionali.
 - ❖ Deve essere garantito lo stato di benessere degli animali, incluso il rispetto del corretto rapporto superficie box/numero cani ospitati (mediamente non inferiore a 4 mq./cane).
 - ❖ A norma dell'articolo 2, comma 6, della Legge 281/1991 i cani ricoverati nel canile rifugio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86,87 e 91 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. In tal caso l'intervento è effettuato, in modo esclusivamente eutanascico, dal veterinario convenzionato con la Ditta, il quale provvederà all'apposita certificazione.
 - ❖ In caso di morte di un cane la Ditta si impegna ad avvertire tempestivamente l' ASL competente per zona per i relativi fini amministrativi, anagrafici e per l'eventuale applicazione di provvedimenti previsti dalle leggi sanitarie.
 - ❖ Tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio come precisato nella presente convenzione, sono a carico della Ditta assuntrice.

ART. 4 – RESTITUZIONE A PROPRIETARI - AFFIDI

La restituzione di cani catturati ai legittimi proprietari avrà luogo previo pagamento delle spese di ricovero e mantenimento anticipate dal Comune. Il titolare del canile e' tenuto a comunicare al Comune ed al Servizio veterinario della ASL l'avvenuta restituzione, trasmettendo copia dell'apposito modulo, per permettere la fatturazione delle spese di cattura e mantenimento.

La Ditta deve garantire la cessione dei cani a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi 60 giorni di ricovero previsti dalla L. 281/91, e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi, sottoscrivendo la specifica dichiarazione allegata alla presente convenzione.

E' previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietario che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

I cani dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi, e in caso di richiesta di più cani in tempi differenti, si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Il titolare del canile e' tenuto a comunicare prontamente al Comune ed al Servizio Veterinario della ASL l'avvenuta adozione dei cani ospitati, trasmettendo copia dell'apposito modulo.

Il Comune di Rosate si riserva la facoltà di effettuare, per mezzo del Servizio di Polizia Locale o con la collaborazione del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per il canile rifugio, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 281/91, dal DPR 31.3.1979 e dalla L.R. 30/87.

ART. 5 – REQUISITI DEL CANILE RIFUGIO ED OBBLIGHI GESTIONALI

I box dei cani dovranno essere costruiti da una parte interna con una cuccia/pedana non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna preferibilmente coperta, dovranno contenere un numero di cani adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli stessi, fermi restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nell'Autorizzazione.

Il canile rifugio deve disporre di un locale (infermeria) da adibirsi agli interventi veterinari.

Il canile rifugio dovrà essere visitabile dal pubblico nei seguenti giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 oppure su appuntamento telefonico con il gestore, nei giorni di cui sopra, comunque entro le ore 18.00, esclusa la domenica.

Si dovrà permettere l'introduzione nel canile rifugio di volontari autorizzati dal Comune per poter favorire l'adozione dei cani ricoverati nei tempi e nei modi previsti per l'accesso al pubblico.

Il Comune di riserva di visitare periodicamente, tramite un suo incaricato, il canile rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani ospitati e la loro esistenza in vita.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA INCARICATA DEL SERVIZIO.

Nel canile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria né cani ceduti dai proprietari: i cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati presso il canile sanitario dell'ASL ed essere scortati dalla certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

Nel canile rifugio dovranno essere introdotti anche i cani che al momento della cattura risultavano già tatuati e che a causa di impedimenti qualsiasi non e' stato possibile restituire al proprietario entro il termine dell'osservazione sanitaria esercitata presso il canile ASL. Tuttavia, allorché la restituzione al legittimo proprietario e' divenuta esecutiva, quest'ultimo e' tenuto a pagare le spese per il ricovero ed il mantenimento, pari alla tariffa concordata con l'Amministrazione Comunale, per ogni giorno di permanenza nel canile rifugio.

In ogni caso non può essere superato il limite di capienza stabilito dall'autorizzazione del canile.

Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico riservato al Comune di Rosate. Sul registro devono essere annotate: la data dell'introduzione e il canile ASL di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data di cessione e le generalità del destinatario o la data della morte.

Il rifugio e' assoggettato alla vigilanza esercitata dai Servizi veterinari dell'ASL mediante sopralluoghi.

ART. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.

Alla Ditta del servizio incombe la responsabilità per l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di polizia veterinaria e per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti.

ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Il Comune di Rosate ha diritto di applicare a carico della ditta la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune di Rosate al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Il Comune di Rosate ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche anche senza preavviso presso il canile, disporre sopralluoghi e richiamare alle norme contrattuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune può chiedere la risoluzione della convenzione senza che ciò comporti oneri per il privato contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa deliberazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinate nell'aggiudicazione;

ART. 10 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA INCARICATA

La ditta incaricata assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune di Rosate a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Rosate da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

ART. 11 – ABUSI E DEFICIENZE

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune di Rosate, salvo quanto disposto nell'art. 9 della presente convenzione, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'aggiudicatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'impresa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

ART. 12 - CONDIZIONI ECONOMICHE

I compensi che il Comune di Rosate deve corrispondere sono stabiliti in riferimento ai seguenti prezzi base:

- per ogni cane randagio custodito (dal giorno della custodia) il costo sarà di Euro 2,58 oltre IVA 20% al giorno, compresa alimentazione, cure ed assistenza veterinaria.

Le fatturazioni previste dovranno essere addebitate direttamente a Comune di Rosate Ufficio Polizia Locale Via Vittorio Veneto n. 2 - 20088 Rosate (MI)

Il costo dello smaltimento delle carcasse di cani morti o soppressi presso il canile, e' così definito: Euro zero (compreso nel prezzo).

I compensi come sopra determinati si intendono fissi e immutabili per tutta la durata del contratto.

ART. 13 – PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture da emettere con periodicità mensile/trimestrale dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

A corredo di ciascuna fattura, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, la Ditta deve allegare tutti i documenti di riscontro:

- ❖ Certificazione della data di entrata nel canile rifugio indicata in registro (nel caso in cui il canile rifugio corrisponda al canile sanitario fa testo la bolla attestante la cattura del cane, vidimata dall'autorità competente – nel caso in cui il canile rifugio sia diverso dal canile sanitario occorre presentare copia delle distinte dei cani ritirati sottoscritte sia dal gestore del canile sanitario che dal gestore del canile rifugio).
- ❖ Copia dei fogli di affido a nuove famiglie, copia dei documenti di restituzione ai legittimi
- ❖ proprietari, eventuali certificati di morte, per dimostrare la data di uscita indicata in registro.
- ❖ Tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento.

ART. 14 –RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento all'articolo 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) del vigente codice penale e all'art. 727 (Maltrattamento di animali) del vigente codice penale modificato dalla Legge 20 luglio 2004 n. 189.

ART. 15 – GIURISDIZIONE

Per ogni controversia, si considera competente esclusivamente il Foro di Milano.

Rosate, _____

PER LA DITTA
ALLEVAMENTO DI CASCINA CROCE
REDONDI MARISA

PER IL COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI GIUNTA DEL 25.03.2010 DELIBERA N. 41
Art. 49 d.lgs. n 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROSATE E DITTA ALLEVAMENTO CASCINA CROCE PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li, 25.03.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dr.ssa Antonia Schiapacassa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata di bilancio

L'Ufficio del Revisore del Conto

Li,

IL REVISORE DEL CONTO
(Dott. Osvaldo Angeretti)

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 01/04/2010 al 16/04/2010.

Rosate, 01/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 12/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 01.04.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Annalisa Fiori

